



COMUNE DI USSITA (MC)

Servizio Finanziario

Piazza XI Febbraio, 5 62039 Ussita

Tel.0737/ 971206 fax 0737/99643

comune@ussita.sinp.net

www.comune.ussita.mc.it

ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2013 (Delibera del Consiglio Comunale n. 30 dell'11.10.2013)

- 4 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 10,60 per mille per tutti gli altri immobili;

Le pertinenze, riconosciute su base civilistica (art. 817 Codice Civile), seguono lo stesso trattamento dell'abitazione principale sia in relazione all'aliquota che alla detrazione;

Le pertinenze dell'abitazione principale sono i locali classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini, cantine e soffitte), C/6 (garage) e C/7 (tettoie), nella misura massima di una unità per categoria anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione (risultino cioè sulla medesima planimetria).

DISPOSIZIONI PER GLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

SOSPENSIONE VERSAMENTO PRIMA RATA IMU, ai sensi del D.L. DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102, per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dall'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.

Detrazioni per abitazione principale.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare ove il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati ai mesi dell'anno durante i quali l'immobile è stato effettivamente destinato ad abitazione principale.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più contitolari, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, a prescindere dalla quota di possesso.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione per abitazione principale è aumentata di euro 50,00 per ciascun figlio dei possessori (fino a un massimo di otto) che non abbia ancora compiuto 26 anni, che vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente, anche se non a carico dei genitori. La detrazione di 200 euro (ma non l'aliquota prevista per le abitazioni principali) è applicabile anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'I.A.C.P.

COME PAGARE

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro i seguenti termini:

- entro il 17 Giugno, versando il 50% dell'imposta dovuta con l'applicazione delle aliquote già deliberate per l'anno 2012;
- dal 1 al 16 Dicembre, versando il saldo dell'imposta con applicazione delle aliquote variate per l'anno 2013 **con eventuale conguaglio sulla prima rata versata**;

CALCOLO DELL'IMPOSTA

La base imponibile si ottiene aumentando del 5% la rendita catastale dei fabbricati applicando al valore ottenuto i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati gruppo catastale A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6, C/7;
- 140 per i fabbricati gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4, C/5;
- 80 per i fabbricati categorie catastali A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati gruppo catastale D (escluso D/5);
- 55 per i fabbricati categoria catastale C/1;

La base imponibile ottenuta è moltiplicata per l'aliquota di competenza.

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico e artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (per il periodo in cui sussistono le condizioni).

CODICI TRIBUTO da utilizzare per il versamento con modello F24:

- 3912 abitazione principale
- 3916 aree edificabili
- 3918 altri fabbricati
- 3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato
- 3930 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Comune

Codice catastale ente: L 517 per il comune di Ussita.

Barrare quindi "ACC" o "SALDO" a seconda se il pagamento si riferisca all'acconto o al saldo, indicare in cifre il "numero di immobili" e nello spazio "Anno di riferimento" l'anno di imposta cui il versamento si riferisce.

COME PAGARE IN CASO DI DIMENTICANZA

Il contribuente, prima dell'inizio dei controlli, può sanare, dandone comunicazione all'Ufficio, di sua iniziativa, le violazioni commesse mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le sanzioni, applicandole all'imposta da versare, come segue:

- 0,2% dell'imposta per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;
- 3,00% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
- 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 31° giorno alla scadenza della presentazione della dichiarazione IMU;

Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (2,5% annuo), con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.

E' necessario versare contestualmente imposta, sanzione ed interessi, consegnando copia all'ufficio.

Modalità di versamento dell'IMU da parte dei soggetti residenti all'estero

Con comunicato del 31 maggio 2012, n. 68 il Mef dà informazioni sulle modalità di versamento dell'IMU da parte dei residenti all'estero. Nel comunicato si legge: " Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, occorre provvedere nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune di Ussita, i contribuenti debbono effettuare un bonifico direttamente in favore del Comune di Ussita Servizio Tesoreria presso la Banca delle Marche filiale di Ussita (codice BIC BAMAIT3AXXX), utilizzando il codice IBAN IT60 P 06055 69230 000000000948.
- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l'abitazione principale, sceglie di pagare l'IMU in tre rate deve indicare se si tratta di "Prima rata", "Seconda rata" o "Saldo". "

Ussita, li 4.12.2013

L'Ufficio Tributi